



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 30/07/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 31/01/2020 con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato il 07/09/2012 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 63 rate. Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata dei finanziamenti, pari complessivamente ad € 2.485,29 al netto di quanto già abbuonato in sede di conto estintivo (€ 872,20), come di seguito illustrato: € 213,75 a titolo di "spese contrattuali e di istruttoria" € 355,30 a titolo di "Commissioni accessorie"; € 512,72 a titolo di "Commissioni finanziarie"; € 1.391,66 a titolo di "Commissioni Mediazione"; € 11,88 a titolo di "spese per pagamento rate". Il ricorrente domanda inoltre il rimborso integrale della "penale" da anticipata estinzione, pari ad € 127,34; la corresponsione degli interessi legali a partire dalla data del reclamo; il rimborso di € 200,00 in relazione alle spese di assistenza.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata dei finanziamenti in controversia in corrispondenza rispettivamente delle rate n. 63 ha contestato l'applicabilità diretta e retroattiva dei principi di cui all'art. 16 della Dir. 2008/48/CE, come elaborati dalla CGUE nella sentenza Lexitor; ha rilevato come la CGUE, nell'arresto citato, attribuirebbe al cliente il diritto alla restituzione dei soli costi soggetti a maturazione nel tempo; ha sottolineato come la rimborsabilità dei soli costi recurring fosse stata sempre sostenuta anche dall'Organo di Vigilanza; ha affermato che il rimborso delle voci *up front*, non dovuto secondo alcune sentenze dei giudici di merito, esporrebbe gli amministratori al rischio di azioni di responsabilità e contrasterebbe con



una gestione sana e prudente dell'impresa bancaria; ha eccepito la natura *up front* delle commissioni di attivazione, di intermediazione e di istruttoria; con precipuo riguardo alle commissioni di intermediazione, per le quali ha versato in atti prova del pagamento all'intermediario del credito; ha richiamato decisioni del Collegio di Roma che escludono la ripetibilità degli oneri erariali, nonché dei costi che l'intermediario provi di avere effettivamente sopportato, tra cui figurano le commissioni degli intermediari del credito; ha citato decisioni del Collegio di Napoli, che escludono la ripetibilità delle commissioni del mediatore creditizio che l'intermediario provi di aver corrisposto; ha sostenuto di aver abbuonato in conteggio estintivo, facendo applicazione dei principi contabili IFRS-IAS e delle CGC che richiamano il piano di ammortamento, la parte delle commissioni di gestione non maturata, in merito alla quale ha comunque dichiarato la propria disponibilità a rimborsare euro 703,91; ha specificato che "all'interno del piano di ammortamento, viene esplicitato il criterio di maturazione delle commissioni di pertinenza della Banca relative alle prestazioni, oneri e rischi connessi alla gestione del prestito"; ha dichiarato, con riguardo alle commissioni per estinzione anticipata, che detto importo è connesso "al recupero dei costi derivanti [d]all'estinzione anticipata", in particolare per la gestione amministrativa e per la chiusura delle posizioni della copertura assicurativa; ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso; in subordine, che l'ABF ritenga congrua la proposta di rimborso effettuata e infine, in via di ulteriore subordine, di scomputare dalle somme di cui la banca venisse ritenuta debitrice quanto già abbuonato in precedenza.

DIRITTO

Il prestito controverso è stato estinto dopo 49 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti, da cui consta uno storno di € 1.542,93 per interessi non maturati, un abbuono di € 872,20 per "commissioni (gestione e bancarie)" e un addebito per "diritti di estinzione" di € 127,34. E' in atti una liberatoria conforme (estinzione con effetto dal 01/02/2018).

Gli oneri contrattuali applicate alla ricorrente contengono alcune voci che hanno natura *recurring* ("commissioni di attivazione"; "commissioni di gestione") che per orientamento condiviso dei Collegi sono da restituire secondo il metodo *pro quota*. In relazione alle commissioni di gestione, si precisa che, per pacifico orientamento dei collegi, esse sono da restituire secondo il criterio contrattuale di rimborso (piano di ammortamento), purché il contratto rinvii espressamente ad esso e tale piano sia sottoscritto dal cliente, o allegato da quest'ultimo; in mancanza di tali condizioni, si applica il criterio *pro rata temporis*. Nelle condizioni generali del contratto controverso non vi è alcun "espresso rinvio" al piano di ammortamento, e quindi difetta uno dei presupposti per l'applicazione del criterio contrattuale. Pertanto, come si è detto, le commissioni di gestione sono da retrocedere secondo il già menzionato metodo *pro quota*.

Hanno invece natura *up front* gli altri oneri a carico del ricorrente ("spese di istruttoria"; "commissioni di intermediazione"). In relazione alla restituzione delle commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza *Lexitor*, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intelleggibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione.

Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla



suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: -“il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”.

Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri il secondo il suddetto criterio.

Sulla doglianza diversa, relativa all'applicazione della penale per l'estinzione anticipata del prestito, si rileva che nel conteggio estintivo contratto risulta un addebito per € 127,34 pari all'1% del capitale residuo come riportato nel medesimo conteggio; sulla questione è intervenuta la recente decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento, il quale ha affermato che *“la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”*

Nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante.

Pertanto, sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, al netto dei rimborsi già effettuati, risulta che parte ricorrente ha titolo ad ottenere la somma risultante dalla tabella seguente:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,70%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	47,50%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	24,60%

rate pagate	63	rate residue	57	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				450,00	Upfront	24,60%	110,71		110,71
Commissioni di attivazione				1.079,40	Recurring	47,50%	512,72		512,72
Commissioni di gestione (incl. spese docum.)				2.609,20	Recurring	47,50%	1.239,37	872,20	367,17
Commissioni di intermediazione				2.929,80	Upfront	24,60%	720,79		720,79
Totale				7.068,40					1.711,39

L'importo come sopra calcolato (€ 1.711,39) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 2.485,29), in quanto quest'ultima ha calcolato il rimborso dovuto per tutte le commissioni con il metodo *pro rata* lineare.

La parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali con decorrenza dal reclamo, che devono quindi essere aggiunti alla somma sopra indicata. Quanto alla refusione delle spese di assistenza, la domanda non può essere accolta, considerata la natura seriale del contenzioso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.711,39, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA